

DELIBERAZIONE 12 MARZO 2015
100/2015/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ EUROGREEN S.R.L. NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
T0572347

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A recante il "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2010, ARG/elt 125/10, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni di Enel Distribuzione);
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. La società Eurogreen S.r.l. (di seguito: Eurogreen o reclamante) ha presentato, con nota dell’8 settembre 2014 (prot. Autorità n. 025109 del 16/09/2014), un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o gestore), contestando il mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;
2. il reclamo è stato presentato contestualmente al gestore di rete e all’Autorità al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti alla mancata concessione, da parte del gestore, della modifica del preventivo di connessione accettato in data 13 maggio 2014;
3. con nota del 16 settembre 2014 (prot. Autorità n. 025232 del 16/09/2014) l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 29 ottobre 2014 (prot. Autorità n. 030520 del 30/10/2014), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
5. con nota del 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34710 del 28/11/2014), il gestore ha trasmesso all’Autorità il certificato di morte del sig. Giovanni Sgura, attestante l’avvenuto decesso in data 16 maggio 2013, nonché un documento, relativo alla pratica di connessione oggetto della presente controversia, sottoscritto dal predetto sig. Giovanni Sgura in data successiva al suo decesso;
6. con nota del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 036699 del 16/12/2014), il reclamante ha presentato le proprie repliche alle osservazioni del gestore contenute nella nota del 29 ottobre 2014;
7. con nota del 17 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 0006054 del 19/02/2015), il gestore ha presentato le proprie controrepliche a quanto sostenuto dal reclamante nella nota del 15 dicembre 2014;
8. con nota del 18 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 0006133 del 19/02/2015), il gestore ha presentato ulteriori precisazioni in merito alle questioni oggetto del reclamo;
9. con nota del 6 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 0004498 del 9/02/2015), il reclamante ha chiesto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Disciplina, di essere audito, in contraddittorio, dal responsabile del procedimento; in data 19

febbraio 2015 si è svolta, dunque, la richiesta audizione presso gli Uffici di Roma dell'Autorità;

1. con nota del 22 febbraio 2015, la competente Direzione tecnica dell'Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli - ha espresso il parere tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Disciplina;
2. con note del 24 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 0006610 del 25/02/2015) e del 25 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 0006610 del 25/02/2015), il reclamante ha replicato a quanto sostenuto dal gestore nelle note del 17 e 18 febbraio 2015 e nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2015;
3. con nota del 2 marzo 2015 (prot. Autorità n. 0007263 del 3/03/2015), il gestore ha presentato le proprie controrepliche a quanto sostenuto dal reclamante nelle note del 24 e 25 febbraio 2015.

QUADRO NORMATIVO

4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione.;
5. a questo punto, il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta, motivando, la richiesta di modifica del preventivo;
6. ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter* autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA.

QUADRO FATTUALE

1. in data 19 dicembre 2012, il gestore riceveva, dal sig. Giovanni Giuliani in qualità di mandatario con rappresentanza della società Immobiliare 2003 S.r.l. (di seguito: Immobiliare 2003), domanda di connessione alla rete per la realizzazione, nel Comune di Bella (PZ), di un lotto di 9 impianti di produzione da fonte eolica;

2. in data 6 maggio 2013, il gestore emetteva il preventivo di connessione recante codice di rintracciabilità T0572347;
3. in data 6 luglio 2013, il gestore riceveva una nuova richiesta di variazione del preventivo di connessione con delocalizzazione del sito destinato all'istallazione degli impianti di produzione; tale istanza risultava sottoscritta dal sig. Giovanni Sgura in qualità di mandatario con rappresentanza per la gestione della pratica di connessione T0572347;
4. in data 9 settembre 2013, il gestore, a seguito della suddetta richiesta di modifica, emetteva un nuovo preventivo di connessione;
5. in data 24 settembre 2013, il titolare della pratica di connessione, Immobiliare 2003, chiedeva al gestore una nuova modifica del preventivo di connessione, con delocalizzazione del sito di produzione, a seguito della perdita di efficacia del contratto costitutivo del diritto di superficie sulle particelle catastali entro cui avrebbero dovuto essere realizzati gli impianti di produzione di energia elettrica;
6. in data 5 novembre 2013 il reclamante, in qualità di cessionario, e Immobiliare 2003, in qualità di cedente, comunicavano al gestore il trasferimento della titolarità della pratica di connessione T0572347;
7. in data 4 febbraio 2014, l'ing. Mele Claudio, in qualità di legale rappresentante di Immobiliare 2003 e di mandatario con rappresentanza per la gestione della pratica T0572347, chiedeva al gestore una variazione del preventivo di connessione, emesso il 27 novembre 2013, evidenziando la necessità di variare l'ubicazione del sito di produzione a seguito della perdita di efficacia del contratto costitutivo del diritto di superficie sulle particelle in precedenza individuate;
8. in data 7 aprile 2014, il gestore inviava a Immobiliare 2003 un nuovo preventivo di connessione;
9. in data 13 maggio 2014, Immobiliare 2003, inviava al gestore, per nome e per conto del reclamante, l'accettazione del preventivo di connessione e provvedeva al versamento di un importo pari al 30% del corrispettivo di connessione;
10. in data 8 luglio 2014, Immobiliare 2003 chiedeva al gestore, in nome e per conto del reclamante, di modificare il preventivo di connessione accettato, individuando un diverso sito, rispetto a quello individuato nella richiesta di connessione, per l'istallazione degli impianti di produzione di energia elettrica; tale richiesta era giustificata, in particolare, dalla perdita di efficacia del contratto costitutivo del diritto di superficie sul sito indicato nella precedente richiesta. Contestualmente allo spostamento del sito di produzione, il reclamante chiedeva, altresì, il cambio della tipologia di impianto di generazione, da eolico a biomassa;
11. con nota del 26 agosto 2014 (Enel-DIS-26/08/2014-0749754), il gestore comunicava al reclamante di non poter accogliere la richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 8 luglio 2014, in quanto lo spostamento del sito di produzione *“comporta una modifica della soluzione tecnica per la connessione”*; nella medesima nota, il gestore evidenziava inoltre

che “*la modifica richiesta risulta afferente a nuova ubicazione distante dal contesto impiantistico individuato a riscontro della prima istanza*”.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

12. Il reclamante ritiene non soddisfacente la motivazione addotta dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione presentata in data 8 luglio 2014;
13. il reclamante rileva, infatti, come una richiesta di modifica del preventivo di connessione con delocalizzazione del sito di produzione, comporti inevitabilmente una variazione della soluzione tecnica di connessione; in particolare, il reclamante evidenzia la mancanza di qualsiasi riferimento normativo e tecnico in grado di giustificare il rifiuto del gestore di procedere all’emissione di un nuovo preventivo di connessione;
14. il reclamante chiede quindi che il gestore renda note le ragioni ostative all’individuazione di una nuova soluzione tecnica di connessione che colleghi alla rete esistente il lotto di impianti in progetto, localizzati nel sito individuato nella richiesta di modifica del preventivo di connessione;
15. il reclamante lamenta, inoltre, una disparità di trattamento da parte di Enel Distribuzione nella gestione delle pratiche di connessione, sottolineando come, per alcune di dette pratiche, il gestore, a seguito di richieste di modifica del preventivo di connessione analoghe a quella avanzata dal reclamante, abbia emesso un nuovo preventivo di connessione contenente una soluzione tecnica diversa rispetto a quella precedentemente individuata;
16. per quanto riguarda poi le argomentazioni espresse dal gestore nella nota del 29 ottobre 2014, il reclamante rileva, in particolare, come una medesima regola (*i.e.* l’articolo 7, comma 8, del TICA) non possa trovare differenti applicazioni nel tempo in relazione a casi tra loro identici; il reclamante sottolinea, altresì, l’*“inopportuno, oltre che ostruzionistico e discriminatorio”*, cambiamento della posizione del gestore in ordine alla sottoscrizione degli accordi di cui all’articolo 7, comma 8, del TICA;
17. da ultimo, nelle note del 24 e 25 febbraio 2015, il reclamante contesta il metodo del gestore di accettare solo quelle modifiche dei preventivi di connessione che lasciano inalterato il punto di inserimento o il tronco di linea, in quanto i punti di inserimento si trovano spesso all’interno di aree non raggiungibili ovvero soggette a vincoli di varia natura. Oltre a ciò, il reclamante rettifica quanto sostenuto nella nota del 29 ottobre 2014, in particolare affermando che la perdita di efficacia del contratto relativo al diritto di superficie non rientra tra le “*altre cause fortuite o di forza maggiore*” previste dall’articolo 7, comma 8, del TICA. Per quanto concerne invece la richiesta di archiviazione del reclamo avanzata dal gestore in conseguenza della presenza, tra i documenti relativi all’*iter* di connessione della pratica T0572347, di una comunicazione firmata da soggetto deceduto (sig. Giovanni Sgura), il reclamante afferma che, anche dopo la morte

- del sig. Giovanni Sgura, sarebbero stati, per errore, utilizzati moduli pre-firmati dal medesimo Sgura in qualità di amministratore della Immobiliare 2003;
18. il reclamante sostiene, infine, che il gestore non può esimersi dall'individuare una nuova soluzione tecnica di connessione, e chiede, pertanto, allo stesso di elaborare, a seguito della richiesta di modifica presentata nell'ambito della pratica T0572347, un nuovo preventivo di connessione in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

19. Nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2015, il gestore, ribadendo quanto già affermato nella nota del 18 febbraio 2015, ha chiesto all'Autorità di archiviare il reclamo *de quo*. Secondo il gestore, infatti, la richiesta di modifica della soluzione di connessione presentata dal reclamante si inserisce nell'ambito di un *iter* di connessione inficiato, fin dalle sue prime fasi, dalla presentazione di un documento (richiesta di modifica del preventivo) riportante la firma di un soggetto - sig. Giovanni Sgura amministratore unico di Immobiliare 2003 -, apposta in un momento successivo (6 luglio 2013) a quello del suo decesso avvenuto in data 16 maggio 2013, come dimostrato *per tabulas* dal gestore mediante la comunicazione inviata all'Autorità in data 27 novembre 2014 (prot. Autorità n. 34710 del 28/11/2014). In particolare, il gestore sostiene che l'intera procedura di connessione sarebbe inficiata, in quanto la suddetta richiesta di modifica ha impedito la decadenza del preventivo, per mancata accettazione dello stesso entro i termini di cui all'art. 7, comma 2, del TICA.
20. Nel merito, il gestore afferma di aver modificato nel tempo la propria posizione in ordine alla sottoscrizione degli accordi previsti dall'articolo 7, comma 8, del TICA, in ragione del notevole impatto che ha comportato per l'intero sistema elettrico, l'accettazione di numerose richieste di modifica della soluzione tecnica di connessione;
21. in particolare, sino al mese di gennaio 2013 il gestore afferma di avere accettato le richieste di modifica di preventivi di connessione che prevedevano la delocalizzazione del sito di produzione e comportavano una diversa soluzione tecnica di connessione;
22. successivamente, nel periodo gennaio 2013 - maggio 2014, a causa delle crescenti criticità della rete, il gestore afferma di aver dato seguito alle richieste di modifica del preventivo, solo nel caso in cui la nuova soluzione tecnica di connessione prevedeva un collegamento alla medesima linea elettrica di distribuzione individuata nel preventivo originariamente emesso;
23. a partire dal mese di giugno 2014, il gestore riferisce di aver nuovamente modificato il proprio *modus operandi* nella gestione delle richieste di modifica del preventivo, dando seguito esclusivamente alle istanze che mantenevano inalterato il "tronco di linea" indicato nel primo preventivo; il gestore dichiara inoltre che, anche nei casi in cui le richieste di delocalizzazione del sito di

produzione soddisfacevano il suddetto requisito (non variazione del “tronco di linea” originariamente individuato), il nuovo preventivo di connessione è stato emesso solo nel caso in cui la nuova soluzione tecnica di connessione non prevedeva un allungamento, rispetto alla precedente soluzione tecnica, della linea facente parte dell'impianto di rete da realizzare;

24. il gestore rileva poi come *“nella provincia di Potenza, a causa della elevata concentrazione delle richieste di connessione di impianti di produzione eolica alla rete di distribuzione – pari a circa un terzo del totale nazionale delle richieste pervenute a ED – l'evoluzione nella applicazione dei suddetti criteri per la risposta alle richieste di modifica sopra rappresentate ha avuto applicazione con alcuni mesi di anticipo”*;
25. il gestore precisa, inoltre, che il *modus operandi* sopra delineato si giustifica con l'esigenza di contenere il fenomeno della saturazione virtuale della rete, ossia il fenomeno delle prenotazioni di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati a realizzare impianti di produzione da fonti rinnovabili; secondo il gestore, inoltre, il suddetto *modus operandi* ha consentito di contrastare il proliferare di comportamenti opportunistici finalizzati a “commercializzare”, attraverso lo spostamento del sito di produzione, soluzioni tecniche di connessione riferite a impianti da realizzare in aree in cui la rete elettrica di distribuzione risulta caratterizzata da un elevato grado di saturazione o di concentrazione di richieste di connessione, in tal modo speculando, di fatto, sul trasferimento di prenotazione di potenza;
26. Enel Distribuzione afferma, peraltro, che se il TICA (*i.e.* articolo 7, comma 5), da un lato, riconosce espressamente al gestore la “facoltà” di accordare la modifica del preventivo di connessione, dall'altro, non preclude al soggetto richiedente la connessione la possibilità, nel caso in cui il gestore non elabori il nuovo preventivo di connessione, di accettare il preventivo precedentemente emesso;
27. il gestore nega, infine, di aver tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti del reclamante, in quanto la modifica nel tempo dei criteri utilizzati per la gestione delle richieste di modifica del preventivo di connessione, dettata dall'esigenza di garantire lo sviluppo delle energie rinnovabili e di salvaguardare la rete elettrica di distribuzione, è stata applicata a tutte le richieste provenienti dalla medesima area geografica.
28. Da ultimo, con nota del 2 marzo 2015, il gestore ribadisce quanto già esposto nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2015, nonché nella nota del 18 febbraio 2015, sottolineando come, al di là di quanto affermato dal reclamante in ordine alle circostanze che hanno riguardato il coinvolgimento del defunto sig. Giovanni Sgura, *“a far fede sono solo la data del documento e la firma apposta in calce: in questo senso, la data del 6 luglio 2013, è incontrovertibilmente successiva alla morte del medesimo soggetto che ha firmato la richiesta di modifica del preventivo”*. Il gestore evidenzia, poi, come il reclamante, attraverso un utilizzo improprio delle facoltà previste dall'articolo 7, commi 5 e 8, del TICA, abbia posto in essere una condotta che integra gli estremi dell'abuso del diritto, in

quanto violativa della clausola generale di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.; il reclamante, pur muovendosi nell'ambito di una facoltà riconosciuta dal TICA, ha, secondo il gestore, agito *“al solo scopo di poter “vendere” soluzioni di connessione con l'intento di trarre il massimo profitto da tale compravendita o trasformandole in contenzioso (con reclami o meno presso l'Autorità) per acquisire posizioni di credito nei confronti di Enel Distribuzione”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO

20. In via preliminare, non può essere accolta la richiesta di archiviazione della presente procedura di reclamo avanzata da Enel Distribuzione;
21. a tale proposito, si rileva come il documento sottoscritto dal defunto Sgura (richiesta di spostamento del sito di produzione) non riguardi l'oggetto della controversia in decisione. Infatti, nella specie si controverte sulle modalità di applicazione, da parte di Enel Distribuzione, dell'articolo 7, comma 8, del TICA (modifica preventivo accettato) e, in particolare, sulla adeguatezza delle motivazioni alla base del rifiuto, contenuto nella nota del 26 agosto 2014, di elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica di connessione T0572347. Pertanto, la comunicazione a firma Sgura appare, almeno con riferimento alla presente controversia, del tutto irrilevante;
22. l'irrilevanza del suddetto documento emerge anche in considerazione del fatto che il reclamante è subentrato nella titolarità della pratica T0572347 soltanto dopo l'invio della comunicazione di Sgura, effettuata a nome e per conto del precedente titolare della pratica medesima, cioè Immobiliare 2003;
23. pertanto, stante la segnata irrilevanza del documento a firma sig. Giovanni Sgura ai fini della decisione del presente reclamo, si ritiene non sussistano elementi sufficienti per procedere alla archiviazione del reclamo stesso.
24. Nel merito, vale la pena preliminarmente rammentare che, in materia di modifica del preventivo di connessione, il TICA, all'art. 7, comma 5, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione;
25. nondimeno, il medesimo art. 7, comma 5, del TICA impone al gestore di *“evidenziare le motivazioni del rifiuto”*. Tale previsione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale (in particolare, cfr. art. 9, d.lgs. n. 79/1999), dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. *“accesso regolato”*); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso;

26. inoltre, l'articolo 7, comma 8, del TICA, stabilisce, da un lato, che non vi sono preclusioni alla modifica di un preventivo, quando tale modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione; dall'altro, che le modifiche al preventivo possono essere effettuate "previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale". In quest'ultimo caso, allorché la modifica è presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del medesimo TICA. La controversia in esame è riconducibile nella seconda fattispecie, e quindi il gestore, in ossequio a quanto disposto dal sopracitato articolo 7, comma 5, avrebbe dovuto esporre le motivazioni del diniego nella suddetta nota del 26 agosto 2014;
27. oggetto della presente controversia è, dunque, in particolare, l'adeguatezza delle motivazioni addotte dal gestore di rete nella nota del 26 agosto 2014, con la quale si comunicava al reclamante il rifiuto a elaborare un nuovo preventivo di connessione nell'ambito della pratica T0572347;
28. con la suddetta nota, il gestore si è limitato a comunicare che la richiesta di modifica del preventivo presentata dal reclamante non poteva essere accolta "*in quanto lo spostamento dell'impianto di produzione comporta una modifica della soluzione tecnica per la connessione*";
29. tale motivazione appare inadeguata, essendo priva di qualsivoglia riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione; né le più ampie motivazioni rese dal gestore nel corso dell'istruttoria relativa al presente reclamo possono essere ritenute, da questo punto di vista, idonee a sanare, *a posteriori*, la sopra rilevata carenza motivazionale.
30. Più in particolare, la motivazione del rifiuto di modifica del preventivo *de quo* appare apodittica e inadeguata, poiché si basa, esclusivamente, sull'affermazione per cui la richiesta modifica del preventivo comporta un cambio della soluzione tecnica per la connessione. Ed invero, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione comporta, di per sé, necessariamente, il cambio della soluzione tecnica di connessione. A tale riguardo, è giusto il caso di evidenziare che la soluzione tecnica di connessione, come definita all'art. 1, comma 1, lett. *jj*), del TICA, viene individuata all'esito di specifiche e circostanziate valutazioni tecniche che attengono, tra l'altro, al posizionamento dell'impianto di produzione. In altri termini, la collocazione dell'impianto interferisce, sempre e comunque, in modo determinante, sulla configurazione della soluzione tecnica di connessione; ne discende che i mutamenti di collocazione degli impianti non possono essere evocati quale circostanza di per sé idonea a giustificare i rifiuti opposti dal gestore a richieste di modifica del preventivo. Ciò a meno che non ricorrano particolari situazioni di cui, però, nella specie, il gestore non dà conto nel proprio provvedimento di diniego. Di qui emerge, altresì, il carattere tautologico della

motivazione enucleata dal gestore di rete; anche perché, diversamente ragionando, ogni modifica del preventivo sarebbe, per principio, preclusa, poiché ogni richiesta in tal senso implica, di fatto, l'adozione di una nuova soluzione tecnica di connessione;

31. peraltro, con riferimento alla medesima area interessata dal presente reclamo, si rileva il diverso trattamento riservato ad altre pratiche di connessione, in cui il gestore ha effettuato, su richiesta del titolare della pratica, modifiche al preventivo che prevedevano una soluzione tecnica di connessione diversa dalla precedente.
32. In generale, pur ritenendo pienamente condivisibile l'obiettivo del gestore di contenere il fenomeno della prenotazione di capacità di rete da parte di soggetti non realmente intenzionati alla realizzazione di impianti di produzione e pur auspicando ogni iniziativa del gestore finalizzata ad evitare l'abuso del diritto di richiedere modifiche del preventivo di connessione, specialmente ove i ripetuti spostamenti del sito di produzione non conducano mai alla realizzazione dell'impianto, occorre, tuttavia, rilevare la necessità, ai fini della certezza delle regole, che interpretazioni incidenti sull'applicazione dell'art. 7, commi 5 e 8, del TICA siano rese previamente note agli operatori e all'Autorità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del TICA;
33. a tale proposito, si rileva, nondimeno, che regole di portata generale, quali quelle applicate nella fattispecie dal gestore, ed esplicitate soltanto *ex post* nella memoria depositata nell'ambito del presente procedimento, potrebbero in concreto tradursi in un ostacolo alla naturale evoluzione del sistema elettrico locale auspicata, invece, a chiare lettere, dal TICA (art. 7, comma 8).
7. In definitiva, per scongiurare il deprecabile fenomeno della prenotazione di capacità di rete, in assenza della reale volontà di realizzare nuovi impianti di produzione da fonte rinnovabile, ovvero abusi del diritto sancito dall'art. 7, comma 5, del TICA, il gestore potrebbe, tutt'al più, individuare *ex ante*, nella propria "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione S.p.A.", alcuni casi nei quali non sia possibile modificare il preventivo di connessione; tra questi potrebbe ad esempio figurare il caso in cui venga richiesta, contemporaneamente, la modifica del tipo, della potenza e della localizzazione dell'impianto di produzione. E' infatti evidente che siffatta richiesta, stante l'entità dei cambiamenti ad essa connessi, si configura come una nuova iniziativa piuttosto che come una mera modifica del preventivo; pertanto, logicamente, il produttore dovrebbe, in tali ipotesi, presentare una nuova richiesta di connessione

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato dalla società Eurogreen S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., per violazione dell'articolo 7, comma 5, del TICA, non avendo il gestore adeguatamente motivato il rifiuto opposto alla richiesta di modifica del preventivo di connessione relativo alla pratica T0572347;
2. di prescrivere pertanto a Enel Distribuzione S.p.A. di elaborare un nuovo preventivo di connessione che tenga conto della richiesta di modifica presentata dalla società Eurogreen S.r.l in data 8 luglio 2014, ovvero, in alternativa, di fornire adeguata motivazione delle ragioni ostative alla emissione di un nuovo preventivo di connessione;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 marzo 2015

IL PRESIDENTE